Sent. n. 467/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80204** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 15.11.2023 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata

il omissis a omissis, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Quintilio Varo n. 112, presso lo Studio dell'Avv. Raul Carosi (raulcarosi@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.

contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale sede Provinciale Direzione Coordinamento Metropolitano Roma – con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza

del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Cinzia Lauricella, in sostituzione dell'Avv. Raul Carosi, per la ricorrente, e l'Avv. Gianna, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto a poter godere, al momento del pensionamento, della maggiorazione dell'anzianità contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A questo fine, la ricorrente rappresenta che:

- in data 30.09.2021, presentava all'INPS domanda per il riconoscimento della invalidità civile e della condizione di portatore di handicap;

- a seguito di visita davanti alla Commissione medica Roma 1, con verbali n. 3940903900001 e 3940903900002, le veniva riconosciuta un'invalidità pari al 50% e una condizione di handicap non in situazione di gravità;

- contro i suddetti provvedimenti, in data 03.06.2023, la ricorrente presentava ricorso dinanzi al Tribunale civile di Roma, Sez. Lavoro, che con sentenza n. 9328/2023 dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda relativa all'accertamento di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000, spettando la relativa cognizione alla giurisdizione di questa Corte, davanti alla quale la ricorrente riassumeva, nei termini, il giudizio chiedendo l'accertamento del diritto ai benefici di cui al citato art. 80 della legge n. 388/2000 (riconoscimento della

contribuzione figurativa utile ai fini del pensionamento in caso di accertamento di una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 75%), con distrazione delle spese da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

A questo fine, allega documentazione medica e chiede l'espletamento di una consulenza medico legale ai fine di accertare il grado di invalidità ascrivibile alla medesima.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 03.06.2024, si è costituito l'INPS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo la ricorrente ancora in attività di servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico; a questo riguardo richiama la giurisprudenza della Cassazione e di questa Corte favorevole a collegare il beneficio in questione al diritto e alla misura della pensione e a escludere il riconoscimento della mera invalidità superiore al 74%.

Nel merito, controparte contesta la fondatezza della pretesa attorea non avendo la ricorrente un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.

Con sentenza-ordinanza n. 415/2024 del 28.08.2024 veniva respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso e veniva disposto l'acquisizione di un parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, per "*verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamenta l'esistenza e, in particolare, se alla stessa sia possibile attribuire una percentuale superiore al 74% di invalidità e comunque se le infermità da cui è affetta possono essere ascritte*

ad una delle prime quattro categorie di pensione privilegiata di cui alla tabella A, allegata al D.P.R .n. 834/81".

Con parere depositato in data 10.09.2025, l'Organo di consulenza si è espresso per il riconoscimento di un'invalidità civile superiore al 74%, ossia 76% con ascrizione alla 3^ categoria di tabella A, allegata al d.P.R. n. 834/1981, e decorrenza dalla domanda amministrativa.

All'udienza odierna, parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti con il favore delle spese di lite; controparte si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria contestando gli esiti della perizia svolta.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, legge n. 388/2000.

2. La suddetta norma prevede che "*a decorrere dall'anno 2002, … agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A … è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni … il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa*".

3. Ciò premesso, sulla base della ricostruzione operata dall'Organo di consulenza medico-legale, del cui ragionamento il Giudicante

condivide il metodo, il procedimento logico, oltre che i dati posti a base del parere medico-legale, lo scrivente giudice ritiene acclarata la sussistenza di un'invalidità superiore al 74 per cento e, precisamente, "*la riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 75 per cento*", che costituisce il presupposto giuridico-fattuale ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo attribuito dalla normativa applicabile al caso di specie.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pertanto, questo Giudice ritiene che il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, ai fini dell'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della citata legge n. 388/2000, deve ritenersi sussistente in capo al ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa (30.09.2021), come riconosciuto dal consulente medico legale.

Di qui l'accertamento del requisito prescritto dalla legge per il riconoscimento del beneficio contributivo in esame.

4. Alla luce della complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti tecnici, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

- dispone la compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 13.11.2025 f.to digitalmente
per il Dirigente
F.to digitalmente
dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.11.2025 11:25:52 GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.